



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 515/17/CONS

**AUTORIZZAZIONE ALLE PROROGHE DEI CONTRATTI STIPULATI
NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE *FACILITY MANAGEMENT* 3 CON
LA SOCIETÀ MANITALIDEA S.P.A. PER LA SEDE DI ROMA
DELL'AUTORITÀ E CON LA SOCIETÀ ROMEO GESTIONI S.P.A PER LA
SEDE DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 dicembre 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”, ed in particolare gli artt. 3 e 6 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza*”, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2010, n. 217, e la determinazione dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 17 luglio 2011;

VISTA la delibera del 16 giugno 1998, n. 17, recante “*Approvazione dei Regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, e in particolare l'art. 36-bis dell'Allegato B, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 319/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 181/17/CONS, del 27 aprile 2017, recante “*Approvazione del*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

bilancio di previsione per l'esercizio 2017 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTA la delibera n. 373/13/CONS, del 4 giugno 2013, recante *“Adesione alla nuova Convenzione Consip dei servizi di Facility Management - Uffici 3 - Lotto 9 – per l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti, di pulizia, di facchinaggio e portierato della sede di Roma”*;

VISTO l'atto recante *“Adesione alla nuova Convenzione Consip dei servizi di Facility Management - Uffici 3 - Lotto 10 – per l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti, di pulizia, di facchinaggio e portierato della sede di Napoli”*;

CONSIDERATO che a seguito delle suindicate adesioni, l'Autorità ha stipulato, rispettivamente, il contratto con l'aggiudicataria della Convenzione FM3 Romeo Gestioni S.p.A., per una durata di quattro anni, avente scadenza 31 dicembre 2016, relativo all'immobile sede dell'Autorità sito in Napoli ed il contratto con l'aggiudicataria della Convenzione FM3, RTI Manitalidea S.p.A., per una durata di quattro anni, avente scadenza 30 giugno 2017 relativo all'immobile sede dell'Autorità sito in Roma;

CONSIDERATO che con delibera n. 610/16/CONS il Consiglio dell'Autorità ha autorizzato la proroga fino ad ulteriori 12 mesi del contratto in scadenza con la società Romeo Gestioni S.p.A., per i servizi resi sulla Sede di Napoli; pertanto, in data 29 dicembre 2016 è stato sottoscritto atto di proroga di dodici mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2017, avente ad oggetto i servizi della società Romeo Gestioni S.p.A. per la sede di Napoli, ai medesimi patti e condizioni del contratto in scadenza;

CONSIDERATO che con delibera n. 267/17/CONS il Consiglio dell'Autorità ha autorizzato la proroga per la durata di 6 mesi decorrenti dal 1 luglio 2017 del contratto in scadenza con il RTI Manitalidea S.p.A. per i servizi resi sulla Sede di Roma; pertanto, in data 28 giugno 2017 è stato sottoscritto atto di proroga di mesi 6, decorrenti dal 1 luglio 2017, avente ad oggetto i servizi del RTI Manitalidea S.p.A. per la sede di Roma, ai medesimi patti e condizioni del contratto in scadenza;

CONSIDERATO che, ad oggi, la nuova Convenzione *Facility Management* 4 (c.d. FM4) non risulta ancora disponibile tra quelle attive, né si ravvisa, anche alla luce dell'interlocuzione con Consip, il perfezionamento a breve termine della procedura di aggiudicazione, inizialmente previsto per il secondo trimestre del 2017;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare la continuità dei servizi di *Facility Management* presso le sedi di Napoli e di Roma dell'Autorità, per garantire la piena operatività delle strutture, anche nel rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavori, ed il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

TENUTO CONTO che le variazioni nella previsione di attivazione della nuova Convenzione FM4 hanno limitato la corretta programmazione e la tempestiva pianificazione per procedere con l'acquisizione dei servizi in oggetto mediante singole procedure di gara;

CONSIDERATO che nella riunione del 19 ottobre 2017, il Consiglio dell'Autorità ha autorizzato l'avvio di una procedura ristretta, ai sensi dell'art. 55 e dell'art. 61 del Codice e degli art. 1, commi 512-516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da svolgersi tramite il ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale, facchinaggio e portierato, c.d. *reception* delle Sedi di Napoli e Roma dell'Autorità. Per i rimanenti servizi di manutenzione delle due Sedi (impianti di condizionamento/climatizzazione; antincendio/idrico; impianto elettrico), il Consiglio ha autorizzato a procedere ad affidamenti mediante MEPA – quale strumento perfettamente applicabile anche ai sensi dell'art. 36, comma 6, 37, comma 1, 41, 55 e 61, del *Codice dei contratti pubblici*;

CONSIDERATO che con delibera n. 400/17/CONS del 19 ottobre 2017 il Consiglio dell'Autorità ha deliberato l'“*Autorizzazione all'avvio di una procedura per l'affidamento di alcuni servizi di gestione e manutenzione delle sedi di Napoli e Roma dell'Autorità*”;

CONSIDERATO che, ad esito della riunione Consiliare del 19 ottobre 2017, in data 18 novembre 2017 l'Autorità ha proceduto alla pubblicazione sul proprio sito internet di un avviso di avvio della procedura telematica su piattaforma CONSIP per l'accreditamento degli operatori economici interessati alla gara;

CONSIDERATO che in data 13 dicembre 2017, è stato avviato il caricamento, direttamente sulla piattaforma digitale, della documentazione della procedura per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione e alla manutenzione delle sedi di Napoli e Roma dell'Autorità (iniziativa n. 1817513), mentre i successivi adempimenti saranno formalizzati a valle delle determine di affidamento e di nomina della Commissione di gara, quali l'assegnazione dei profili di presidente o componenti della Commissione di gara, la richiesta della documentazione a comprova dei requisiti, la verifica della presenza delle offerte, l'invio di eventuali chiarimenti, fino alla aggiudicazione provvisoria e definitiva, incluso la stipula del contratto digitale;

CONSIDERATO che le tempistiche connesse all'esecuzione e al completamento delle procedure SDAPA e MEPA autorizzate dal Consiglio dell'Autorità non sono compatibili con le scadenze delle proroghe dei contratti attualmente in essere con le società Manitalidea S.p.A. per la Sede di Roma e Romeo Gestioni S.p.A. per la sede di Napoli;

CONSIDERATA la sostenibilità giuridica della soluzione di una “*ulteriore proroga*”, per un periodo massimo di cinque mesi, dei contratti in essere, con l'RTI Manital S.p.A. e con la società Romeo S.p.A., per la fornitura dei servizi di *Facility*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Management, rispettivamente presso le sedi di Roma e Napoli dell'Autorità;

CONSIDERATO che la figura della “proroga tecnica” è stata elaborata dalla giurisprudenza come soluzione eccezionale in caso di necessità di assicurare il servizio e sempre che l'esigenza di ricorrere alla dilazione del termine non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante; il principio, risponde all'esigenza di dover bilanciare la continuità dell'azione amministrativa, sancita dall'art. 97 della Costituzione, con la salvaguardia della libera concorrenza;

CONSIDERATO che la necessità di un ulteriore proroga tecnica è determinata dall'esigenza di assicurare la continuità nella fornitura dei servizi essenziali di *Facility Management* presso la sede di Roma e di Napoli, per garantire la piena operatività dell'Autorità e il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali, anche nel rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Pertanto, l'allungamento dei termini relativi alla proroga dell'affidamento è riconducibile alla motivata necessità di garantire la piena operatività della struttura e il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Autorità in considerazione della imminente scadenza dei termini derivanti dalle precedenti protrazioni degli effetti dei contratti;

CONSIDERATA, inoltre, la sentenza del TAR Lombardia, Milano, del 10 novembre 2017, n. 2128, con cui il Giudice amministrativo ha confermato che ogni amministrazione appaltante, nell'ambito della propria discrezionalità, possa provvedere nelle more all'approvvigionamento nelle forme consentite dall'ordinamento, tra le quali rientra il ricorso ad “*eventuali proroghe*”;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, in relazione alle esigenze sopra rappresentate, provvedere entro le scadenze naturali dei contratti vigenti, fissate per il 31 dicembre 2017 con la società Romeo Gestioni S.p.A per la sede di Napoli e con la società RTI Manitalidea S.p.A. per la sede di Roma, ad una proroga tecnica degli stessi contratti, per un massimo di 5 (cinque) mesi decorrenti dal 1 gennaio 2018, al fine di assicurare la regolare continuità dei servizi, fermo restando la necessità di inserire negli atti di proroga una clausola risolutiva espressa che preveda la possibilità per l'Autorità di recedere anticipatamente dai contratti (prorogati) qualora, nelle more della proroga, venga conclusa, *medio tempore*, la procedura di scelta del contraente;

CONSIDERATO, inoltre, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 37 del 9 marzo 2011 e parere AG n. 33 del 16 maggio 2013, ha teorizzato il ricorso alla proroga “tecnica” per evitare un blocco dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, sembrerebbero sussistere tutte le condizioni sopra evidenziate, ovvero l'improcrastinabile esigenza di proseguire con una



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

regolare fruizione dei servizi essenziali, nonché i fattori esogeni al volere della stazione appaltante, quali la disponibilità del nuovo strumento SDAPA solo a partire dal mese di ottobre 2017, ciò che comporta l'impossibilità – in considerazione degli ordinari tempi di procedura - di concludere la gara sulla piattaforma telematica entro il 31 dicembre 2017; a ciò si aggiunge il perdurante ed imprevedibile differimento dell'attivazione della Convenzione FM4 per i continui rinvii alle operazioni di gara indette da Consip;

CONSIDERATO, altresì, che l'utilizzazione dello strumento SDAPA, una volta reso disponibile da parte Consip, in luogo di appalti condotti secondo metodi tradizionali dalle stazioni appaltanti, appare una scelta opportuna e necessaria, non solo perché esso comporta l'ottimizzazione dei tempi ma anche perché appare idoneo a ridurre rischi connessi con la gestione del procedimento, in ragione della standardizzazione della documentazione di gara e della possibilità di avvalimento della piattaforma informatica sulla quale vengono gestite pressoché tutte le fasi dell'appalto;

VISTA la nota del 27 novembre 2017 (prot. n. 83499), con la quale la società Manitalidea S.p.A., fermo restando l'obbligo di collaborazione di cui all'art. 5, comma 5, della Convenzione, si è resa disponibile a proseguire con la fornitura dei servizi alle stesse condizioni tecniche ed economiche definite nel contratto e nell'allegato Piano dettagliato degli interventi vigente, garantendo, al contempo, i medesimi standard qualitativi previsti in regime di Convenzione;

VISTA la nota del 14 dicembre 2017 (prot. n. 87311), con la quale la società Romeo Gestioni S.p.A, si è resa disponibile a proseguire con la fornitura dei servizi alle stesse condizioni tecniche ed economiche definite nel contratto e nell'allegato Piano dettagliato degli interventi vigente, garantendo, al contempo, i medesimi standard qualitativi previsti in regime di Convenzione;

PRESO ATTO che, ai fini della suindicata fornitura inerente la proroga di 150 (centocinquanta) giorni con la società Manitalidea S.p.A., l'importo complessivo di spesa è pari ad euro 355.833,33 (trecentocinquantacinquemilaottocentotrentatre/33), IVA inclusa, computato considerando il valore annuale del contratto attualmente vigente e gli eventuali servizi da acquistare extra canone;

PRESO ATTO che, ai fini della suindicata fornitura inerente la proroga di 150 (centocinquanta) giorni con la società Romeo Gestioni S.p.A. l'importo complessivo di spesa è pari ad euro 186.011,30 (centottantaseimilaundici/30), IVA inclusa, computato considerando il valore annuale del contratto attualmente vigente e gli eventuali servizi da acquistare extra canone;

RISCONTRATO, quindi, che i relativi oneri economici relativi alle suddette società trovano copertura a valere: sul capitolo di bilancio n. 1.05.1087 per manutenzione impianti, pari euro 27.365,29 (ventisettemilatrecentosessantacinque/29) per Napoli e pari a euro 100.987,65 (centomilanovecentottantasette/65) per Roma; sul capitolo di bilancio



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

n. 1.05.1092 per pulizia e facchinaggio, pari euro 75.199,42 (settantacinquemilacentonovantanove/42) per Napoli e pari a euro 134.185,48 (centotrentaquattromilacentottantacinque/48) per Roma; sul capitolo di bilancio n. 1.05.1097 per portierato, pari euro 83.446,59 (ottantatremilaquattrocentoquarantasei/59) per Napoli e pari a euro 120.660,20 (centoventimilaseicentosessanta/20) per Roma; (impegni provvisori di spesa n. 216, 217, 218, 219, 220, 221/2017);

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. È autorizzata la proroga alle medesime modalità, patti e condizioni del contratto vigente con la società Manitalidea S.p.A. -ordine diretto di acquisto n. 766215 - di cui alla Convenzione “*Facility Management Uffici 3 - Lotto 9 (Facility Management Light)*” e del Piano dettagliato degli interventi (prot. n. 30716 del 7 giugno 2016) per la sede di Roma dell’Autorità.

2. È autorizzata la proroga alle medesime modalità, patti e condizioni del contratto vigente con la società Romeo Gestioni S.p.A. – ordinativo principale di fornitura n. 4016 – di cui alla Convenzione “*Facility Management Uffici 3 - Lotto 10 (Facility Management Light)*” e del Piano dettagliato degli interventi (prot. n. 63699 del 12 dicembre 2012) per la sede di Napoli dell’Autorità.

3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 hanno durata di 150 (centocinquanta) giorni decorrenti dal 1° gennaio 2018, ovvero per il minor tempo che dovesse rendersi necessario alla individuazione dei nuovi contraenti, con effetto risolutivo immediato dei contratti prorogati a seguito delle stipule dei nuovi contratti.

4. Per la proroga di cui al comma 1, è approvata la spesa massima di euro 355.833,33 (trecentocinquantacinquemilaottocentotrentatre/33), IVA esclusa, che considera il valore annuale del contratto attualmente vigente e gli eventuali servizi da acquistare extra canone.

5. Per la proroga di cui al comma 2, è approvata la spesa massima euro 186.011,30 (centottantaseimilaundici/30), IVA inclusa, che considera il valore annuale del contratto attualmente vigente e gli eventuali servizi da acquistare extra canone.

6. Gli oneri economici della fornitura di cui al comma 1 e 2 trovano copertura a valore sui capitoli di bilancio n. 1.05.1087, 1.05.1092 e 1.05.1097 (impegni provvisori di spesa n. 216, 217, 218, 219, 220, 221/2017).

7. Ai fini degli obblighi di tracciabilità i codici identificativi gara sono i seguenti: CIG Lotto 1 (Napoli) 7315792E87; CIG Lotto 2 (Roma) 7315839553.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8. La presente delibera è trasmessa al Segretariato generale, al Servizio risorse umane e strumentali, Ufficio affari generali e contratti, e al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione per gli adempimenti di competenza.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi